

COMUNE DI BARNI
Provincia di Como



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 17/06/2020

Sommario

COMUNE DI BARNI.....	1
Sommario.....	
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI.....	3
Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili obbligazione tributaria	4
Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti	5
Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	5
Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI	7
Art. 7. Determinazione della tariffa della TARI	7
Art. 8. Dichiarazione TARI.....	8
Art. 9. Obbligazione tributaria	10
Art.10. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa.....	10
Art. 11. TARI per le istituzioni scolastiche statali	11
Art. 12. Tariffa giornaliera della TARI.....	11
Art. 13. Tributo provinciale	12
Art. 14. Agevolazioni ed esenzioni TARI.....	12
Art. 15. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	13
Art. 16. Poteri del Comune	13
Art. 17. Riscossione e Accertamento	13
Art. 18. Ravvedimento operoso	14
Art. 19. Sanzioni e interessi	14
Art. 20. Rimborsi , compensazioni e importi minimi	15
Art. 21. Contenzioso	15
ALLEGATO A Categorie di utenze non domestiche TARI.....	16

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 come modificata dal comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.
3. L'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria.

Art. 2. Presupposto per l'applicazione della TARI

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da almeno tre lati, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e anche se di fatto non utilizzati;
 - b1) *aree scoperte operative*:
 - le aree scoperte destinate in modo autonomo all'esercizio di un'attività come, a titolo d'esempio, i campeggi, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
 - le aree scoperte ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;
 - le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
 - b2) *aree scoperte non operative*, le aree pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali ad esempio posti auto coperti, tettoie, terrazze, balconi non rientranti nella fattispecie di cui alla lett. a), nonché cortili, giardini e parchi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in:
 - Utenze domestiche residenti, cioè quelle occupate da nuclei famigliari che vi hanno stabilito la residenza anagrafica.
 - Utenze domestiche non residenti, che comprendono i seguenti casi:
 - locali occupati (anche per un periodo non continuativo) o tenuti a disposizione da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale;
 - locali, diversi da quelle di residenza anagrafica, tenuti sfitti a disposizione da proprietari o possessori residenti nel Comune;
 - locali ammobiliati concessi in locazione a non residenti per periodi fino ad un anno;
 - foresterie aziendali.
 - d) *utenze non domestiche*, tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo, tra cui le comunità alloggio, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree indicate alla lett. b2 del paragrafo 2 del presente articolo;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50
- d) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso per cause di forza maggiore non comportano esonero dal tributo.

Art. 3. Soggetti passivi della TARI e responsabili obbligazione tributaria

1. La TARI è dovuta dal possessore, occupante o detentore, a qualsiasi titolo, di locali ovvero aree scoperte, pubbliche o private, a qualsiasi uso adibiti, posti nel territorio comunale suscettibili di produrre rifiuti urbani ovvero assimilati.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 8 o in mancanza l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica e i componenti del nucleo familiare o conviventi in solido tra loro.
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto (persona fisica, società o impresa individuale) che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta, sia per i locali ed aree scoperte di uso comune, sia per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. (comma 644, art. unico legge 147/2013)

5. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 4. Esclusione dalla TARI per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:

- a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- c) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) le aree impraticabili, in abbandono, intercluse da stabile recinzione o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli o a deposito di veicoli da demolire;
- h) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5. Esclusione dalla TARI per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, art. unico

legge 147/2013)

2. Non sono in particolare, soggette a TARI:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli con l'eccezione delle superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo e delle attività agrituristiche;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare al Comune apposita dichiarazione di cui all'art. 8, da cui si evinca che nell'insediamento produttivo si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, e annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

4. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

5. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento in ordine alla classificazione dei rifiuti, per quanto concerne la produzione di rifiuti da parte di utenze non domestiche, i rifiuti stessi si considerano assimilati agli urbani qualora la produzione annua per singola utenza non superi la quantità espressa con il seguente parametro: "1 x Kd x superficie", dove kd è rappresentato dal Coefficiente Ministeriale Utenze Non Domestiche per Comuni del Nord con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, applicato dal Comune di Barni (kd = 39,67 alla data di approvazione della presente modifica regolamentare). A tale scopo ogni utenza non domestica dovrà indicare, entro 30 giorni dalla data di ricezione di specifica richiesta da parte del Comune, la stima della quantità di rifiuti prodotta in 12 mesi, rapportata a Kg per metro quadrato annuo. Nel caso in cui la stima dichiarata fosse inferiore al predetto parametro (1xKdxSuperficie), il Comune si riserva di effettuare verifiche quantitative in qualsiasi momento e, qualora riscontrasse quantità superiori ai predetti limiti, provvederà ad escludere immediatamente dalla raccolta l'utenza interessata. Inoltre, nel caso in cui la quantità di rifiuti prodotti fosse superiore al parametro stabilito, l'utenza provvederà a smaltire autonomamente l'intera produzione di rifiuti.

6. Nel caso in cui vengano superati i limiti di produzione di cui al comma precedente, l'utenza,

ovviamente, dovendo procedere in maniera autonoma allo smaltimento dei rifiuti prodotti, verrà esonerata dal pagamento della TARI.

Art. 6. Superficie imponibile degli immobili ai fini TARI

1. La superficie dei locali assoggettabili a TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree scoperte assoggettabili a TARI è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. (commi 645 e 648, art. unico legge 147/2013).

2. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) . La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 7. Determinazione della tariffa della TARI

1. Le tariffe del tributo sono commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati

dal D.P.R. 158 /1999 ed ai sensi dell'art. 1, commi 651-652 della L. 147/2013 nonché delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 1 c. 527 l. 205/2017 da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente).

2. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione o altri termini previsti dalla normativa nazionale, con effetto per il medesimo esercizio finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la tariffa s'intende prorogata anche per l'anno successivo. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso.

3. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto ed approvato in applicazione della deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 emessa da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e successive modifiche ed integrazioni.

4. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio.

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

5.1 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1,

all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile è commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, tabella 2 , DPR 158/1999.

5.2 La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, tabella 4b, DPR 158/1999. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera di approvazione della tariffa.

6. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 8. Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio della detenzione o del possesso;
- b) la cessazione della detenzione o del possesso;
- c) la variazione di elementi rilevanti ai fini della determinazione del tributo;
- d) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- e) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere anche:

- a) per le utenze di soggetti residenti:
 - i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - il numero dei componenti del nucleo familiare come risulta dalle iscrizioni anagrafiche, con esclusione dei congiunti collocati in casa di riposo o istituto di cura purché comprovata da idonea attestazione;
 - il numero degli eventuali altri soggetti conviventi stabilmente con il nucleo familiare dichiarante.
- b) per le utenze di soggetti non residenti:
 - i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - il numero dei soggetti occupanti;

Per tali utenze, in caso di mancata comunicazione sulla situazione degli occupanti presentata nelle forme previste, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti

determinato dal seguente schema:

- abitazioni con superficie fino a 50 mq , numero di occupanti uguale a 1
- abitazioni con superficie da 51 mq fino a 75 mq , numero di occupanti uguale a 2
- abitazioni con superficie da 76 mq fino a 100 mq , numero di occupanti uguale a 3
- abitazioni con superficie da 101 mq fino a 125 mq, numero di occupanti uguale a 4
- abitazioni con superficie da 126 mq fino a 175 mq, numero di occupanti uguale a 5
- abitazioni con superficie oltre i 176 mq, numero di occupanti uguale a 6.

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere anche:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.

4. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia o da coobbligato nel caso di residenti; nel caso di detentori non residenti e nel caso in cui nessuno occupi l'alloggio, dal detentore o dal possessore;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge.

5. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

6. La dichiarazione deve essere presentata:

a) entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo o nel caso di variazione degli elementi per la determinazione del tributo;

b) entro 60 giorni dalla cessazione della detenzione o del possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo

c) entro 90 giorni in caso di variazione conseguente al decesso dell'intestatario con indicazione del nuovo intestatario dell'utenza.

7. La dichiarazione di inizio o variazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al comma 6.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, o detenuti la dichiarazione di variazione deve

riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

8. La dichiarazione, redatta su appositi moduli pubblicati sul sito web del Comune o disponibili presso l'ufficio tributi, deve essere sottoscritta dal dichiarante e presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto) o da ogni altro dato certo in suo possesso.

11. La cessazione delle utenze può avvenire anche a cura del Comune, qualora sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio.

12. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Art. 9. Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione od il possesso dei locali ed aree.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso dei locali ed aree, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato al precedente art. 8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo rispetto a tale termine, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Art.10. Classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della tariffa

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza

dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte della medesima attività, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata, o accertata d'ufficio, purché fisicamente separata dalle altre e singolarmente di estensione non inferiore al 20% della superficie complessiva del medesimo compendio.

Art. 11. TARI per le istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). (comma 655, art. unico legge 147/2013).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal totale dei costi del PEF che devono essere coperti con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 12. Tariffa giornaliera della TARI

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. (comma 662, art. unico legge 147/2013).

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata ed è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale (quota fissa e quota variabile) relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. (comma 664, art. unico legge 147/2013. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.

5. Gli esercenti il commercio, anche temporanei, su area pubblica presso i mercati ed i posteggi isolati, sono tenuti al pagamento della tariffa giornaliera, in quanto produttori di rifiuti urbani; sono esentati gli esercenti e occupanti che provvedono autonomamente allo smaltimento del

rifiuto prodotto e in regola con il pagamento del canone mercatale.

6. Per gli occupanti di area pubblica e privata in occasione di manifestazioni, fiere e sagre, patrocinate dal Comune, la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone di occupazione (COSAP).

7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale (comma 665, art. unico legge 147/2013).

Art. 13. Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (comma 666, art. unico legge 147/2013).

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. (comma 666, art. unico legge 147/2013).

Art. 14. Agevolazioni ed esenzioni TARI

1. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, il Comune, facendo propria la facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, accorda specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale e/o esenzione della tariffa dovuta, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi in particolari condizioni stabilite con delibera.

2. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, con effetto sulla prima rata successiva alla data di presentazione della stessa, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffazione intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

3. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.

4. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

5. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.

6. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di approvazione delle tariffe della TARI e la copertura finanziaria è assicurata da risorse finanziarie rientranti nella fiscalità generale dell'Ente .

Art. 15. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 16. Poteri del Comune

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile per la TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. (comma 692, art. unico legge 147/2013).

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. (comma 693, art. unico legge 147/2013).

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (comma 694, art. unico legge 147/2013).

4. Ai fini dell'attività di accertamento per la TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. (comma 646, art. unico legge 147/2013).

Art. 17. Riscossione e Accertamento

1. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della TARI sono gestite direttamente dal Comune.

2. Il Comune invia a ciascun contribuente un prospetto di liquidazione del tributo dovuto sulla base dell'ultima dichiarazione presentata, contenente tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del tributo dovuto. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento.

3. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, consentendo di norma almeno due rate ovvero più rate da versare comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di

riferimento del tributo.

4. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, pec o altra modalità di notifica telematica prevista dalla normativa vigente, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore ai 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata e delle spese di notifica.

5. In caso di inadempimento, il Comune procede ai sensi di quanto previsto dai commi da 792 a 804 della legge 27/12/2019, n. 160 e dell'apposito Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Art. 18. Ravvedimento operoso

L'omesso, insufficiente o tardivo pagamento della TARI rispetto alla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito, può essere regolarizzato tramite l'istituto del Ravvedimento operoso, nei termini e con le sanzioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 19. Sanzioni e interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, entro i termini di cui all'art. 8, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del 75 per cento della maggior somma dovuta, con un minimo di 50 euro.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari di cui all'art. 17 comma 2 nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. A seguito di violazioni sulle somme dovute per il tributo, si applicano gli interessi annui nella

misura del saggio di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 20. Rimborsi , compensazioni e importi minimi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12.00 per anno d'imposta, ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari ad euro 2,00.

Art. 21. Contenzioso

- Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

- Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

- Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

- Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto da specifiche disposizioni in materia.

ALLEGATO A Categorie di utenze non domestiche TARI

- 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 02. Campeggi, distributori carburanti
- 03. Stabilimenti balneari
- 04. Esposizioni, autosaloni
- 05. Alberghi con ristorante
- 06. Alberghi senza ristorante e strutture ricettive non alberghiere*
- 07. Case di cura e riposo
- 08. Uffici, agenzie, studi professionali
- 09. Banche ed istituti di credito
- 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 14. Attività industriali con capannoni di produzione
- 15. Attività artigianali di produzione beni specifici
- 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- 17. Bar, caffè, pasticceria
- 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
- 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- 21. Discoteche, night club

**cfr delibera comunale n.4 del 20/03/2019*